



COMUNE DI MONZA

**REGOLAMENTO COMUNALE SUI
CONTROLLI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE
AI SENSI DELL'ART. 147-QUATER
DEL D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1 - PREMESSE E FINALITÀ..... | 3 |
| Art. 2 - DEFINIZIONI..... | 3 |
| Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 4 |
| Art. 4 - INDIRIZZI STRATEGICI E GESTIONALI | 5 |
| Art. 5 - ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ | 6 |
| Art. 6 - LA STRUTTURA OPERATIVA DEI CONTROLLI SULLE PARTECIPATE | 6 |
| Art. 7 - LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO..... | 7 |
| Art. 7.1 CONTROLLO SOCIETARIO | 7 |
| Art. 7.2 CONTROLLO DI EFFICACIA E VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE..... | 8 |
| Art. 7.3 CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO..... | 9 |
| Art. 7.4 CONTROLLO DEI REQUISITI PER MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI | 10 |
| Art. 7.5 CONTROLLO DEL RISULTATO DEL GRUPPO COMUNE DI MONZA TRAMITE IL BILANCIO CONSOLIDATO..... | 10 |
| Art. 7.6 CONTROLLO SULLA GESTIONE..... | 10 |
| Art. 7.7 CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA..... | 11 |
| Art. 8 SOCIETÀ' IN HOUSE | 11 |
| Art. 9 RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI..... | 12 |
| Art. 10 OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE..... | 12 |
| Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 12 |
| Art. 12 RINVIO | 12 |

Art. 1 - PREMESSE E FINALITÀ

Con il presente Regolamento il Comune di Monza intende sistematizzare l'organizzazione dei controlli ai fini della vigilanza sui soggetti a vario titolo partecipati, attuato a partire dal vigente funzionigramma interno ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento, in particolare alle società di capitali non quotate.

La vigilanza ed il controllo sulle società partecipate non quotate si configurano quali funzioni di diritto pubblico e consistono in attività di indirizzo, coordinamento e controllo strategico, economico e gestionale a garanzia del perseguimento degli interessi pubblici generali e della stabilità economico finanziaria dell'Ente, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e di massimizzazione dell'utilità dei servizi pubblici locali esternalizzati.

Il controllo sulle società partecipate non quotate esercitato dal Comune ha inoltre lo scopo di verificare e garantire il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e le società partecipate, nonché verificare che quest'ultime uniformino la loro attività ai principi generali di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il presente Regolamento disciplina le procedure volte alla definizione ed all'assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dal Comune, nonché l'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive.

Le società partecipate dal Comune di Monza uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento ed a tal fine uniformano i loro regolamenti interni e le loro procedure.

Il presente Regolamento sostituisce, ove incompatibili, le disposizioni contenute nel documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione (PCO) del Comune di Monza.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Società controllata: società in cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o in cui è in grado di esercitare un'influenza dominante in virtù dei voti esercitabili e di particolari vincoli contrattuali.

Società partecipata: società in cui il Comune detiene una partecipazione non di controllo.

Società quotata: società che emette azioni quotate in mercati regolamentati o strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Società in house: società a totale partecipazione pubblica dell'ente o di più enti locali nei confronti della quale il Comune o i Comuni soci esercitano un controllo analogo, anche congiunto, a quello esercitato sui propri servizi e per la quale il Codice dei Contratti disciplina gli affidamenti di servizi e concessioni in regime di *in house providing*, regime derogatorio alla gara di appalto, nel quale la concessione in regime di esclusiva e la gestione del servizio pubblico viene affidata senza ricorrere al mercato.

Azienda speciale: ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

SIG: servizi di interesse generale.

SIEG: servizi di interesse economico generale.

Organo di Amministrazione: organo collegiale al quale spetta la gestione dell'impresa e che compie le operazioni necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Collegio Sindacale: organo collegiale che vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Revisore Legale: soggetto al quale è demandata la verifica della corretta e regolare tenuta della contabilità.

Nomina: individuazione formale dei nominativi dei componenti degli organi della società da parte del Sindaco.

Designazione: proposta da parte del Sindaco dei nominativi dei componenti degli organi della società, all'organo a cui spetta la nomina.

Incompatibilità: obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi che l'ordinamento determina come confliggenti.

Inconferibilità: preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che versino in determinate condizioni.

Bilancio Consolidato: bilancio che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comune di Monza.

Statuto: atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di un soggetto pubblico o privato.

Patto parasociale: patto, in qualunque forma stipulato, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società ha per oggetto l'esercizio del diritto di voto, pone limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni o ha per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante.

Documentazione previsionale: documentazione in cui vengono definiti gli obiettivi a tendere della società e le azioni che la stessa deve intraprendere unitamente alle relative previsioni economiche quali il *Business plan* e il *Budget*.

Business plan: documento che espone in modo organico le direzioni strategiche della società, i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative, gli investimenti previsti ed i relativi impatti sulle performance aziendali.

Budget: è un programma d'azione, tradotto in termini economico-finanziari, che guida e responsabilizza i manager verso obiettivi di breve periodo, definiti nell'ambito di un piano strategico di lungo periodo.

Bilancio di esercizio: documento redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e dalla nota integrativa che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Contratto di servizio: contratto che disciplina l'affidamento di uno o più servizi.

Carta dei servizi: documento con il quale ogni soggetto erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i servizi offerti, illustra le modalità di erogazione, gli standard di qualità ed informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni: provvedimento annuale attraverso il quale le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle società *in house* e a tutte le società non quotate partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Monza, nelle quali lo stesso detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea al fine di controllare e vigilare

- sull'operato delle stesse con particolare riferimento ai servizi di interesse generale loro affidati.
2. Le società affidatarie di servizi pubblici in modalità *in house*, in cui il Comune esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soci pubblici, applicano il presente Regolamento salvo che si siano già dotate di strumenti e di procedure atte a garantire la circolazione delle informazioni che consentano ai soci di esercitare la vigilanza ai sensi della normativa applicabile, in tale situazione le norme del Regolamento sono da intendersi come principi di riferimento nella misura in cui le stesse siano compatibili.
 3. Il campo di applicazione del presente Regolamento viene esteso ove compatibile alle Aziende Speciali controllate dal Comune.
 4. Non sono ricomprese nell'ambito di applicazione di tale Regolamento le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
 5. I destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono pertanto gli amministratori, i sindaci, i revisori legali ed i dirigenti degli enti strumentali e delle società rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione, si impegnano a rispettare e a far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni ed i principi del presente Regolamento. Sono inoltre destinatari i dirigenti del Comune di Monza, la struttura di controllo del Comune come identificata nel seguito del presente regolamento, e gli uffici che sottoscrivono i contratti di servizio con le società partecipate.

Art. 4 - INDIRIZZI STRATEGICI E GESTIONALI

1. Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale, in qualità di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo è competente, fra l'altro, per i seguenti atti fondamentali:
 - programmi, relazioni previsionali e programmatiche (DUP), piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale, nello svolgimento delle sue funzioni, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi a cui le società partecipate del Comune devono tendere, secondo parametri qualitativi e quantitativi.
3. Il Consiglio Comunale, con appositi provvedimenti, individua le ragioni di pubblico interesse sottese alla gestione esternalizzata dei servizi tramite società partecipate e gli indirizzi strategici sottesi alla loro costituzione/partecipazione, tenendo conto delle condizioni esterne, ambientali e congiunturali, quali le condizioni economiche generali e del territorio di riferimento. Dovrà inoltre definire l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
4. Gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Comunale per la gestione esternalizzata dei servizi attraverso le proprie partecipate, vengono recepiti dalla Giunta Comunale, che li declina in specifici obiettivi gestionali, che i dirigenti comunali e le società partecipate

dovranno realizzare nel corso dell'esercizio, recependoli all'interno dei contratti di servizio e/o all'interno dei propri documenti programmatori e gestionali.

5. Il Consiglio Comunale opera la propria vigilanza sulle partecipate, approvando annualmente il Bilancio Consolidato di Gruppo e la Ricognizione ordinaria delle Partecipazioni.
6. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi strategici generali espressi dal Consiglio, approva i contratti per la gestione dei servizi esternalizzati, ove le norme non riservino esplicitamente al Consiglio Comunale la loro approvazione.
7. La Giunta Comunale è altresì competente per l'adozione di tutti gli atti che riguardano le società partecipate che non siano di competenza, per espresse disposizioni normative, regolamentari o statutarie, dei Dirigenti o del Consiglio Comunale.
8. La Giunta Comunale opera la vigilanza sui risultati delle società partecipate e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi esternalizzati attraverso il sistema dei controlli delineato a seguire implementato dalle strutture operative definite nei successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 5 - ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ

1. La gestione della società spetta esclusivamente all'Organo di Amministrazione, all'interno dei limiti individuati ed in conformità agli indirizzi espressi dal Comune come indicato all'art. 4 del presente Regolamento, che ne assume la relativa responsabilità civile, penale ed amministrativa. L'Organo di Amministrazione può essere monocratico o composto da più membri, ed ha il compito di definire le strategie necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale e degli obiettivi strategici individuati dal Consiglio Comunale, ed a tal fine è investito dei necessari poteri e della rappresentanza della società.
2. Gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla Legge o dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenza tecniche. Essi sono responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inadempimento di questi doveri e sono altresì responsabili per i danni causati al singolo socio o ai creditori sociali.
3. Il controllo di legalità è esercitato dal Collegio Sindacale o dal Sindaco della società o in caso di Istituzione o Azienda Speciale dal Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico, il quale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento.
4. Il controllo contabile è esercitato dal Revisore Legale, il quale controlla la corretta e regolare tenuta della contabilità e compie un processo complesso di verifiche e procedure che consentono la formazione di un giudizio in merito al fatto che il bilancio, con una ragionevole sicurezza, nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali.

Art. 6 - LA STRUTTURA OPERATIVA DEI CONTROLLI SULLE PARTECIPATE

1. Il Comune di Monza individua una struttura operativa in seno alla propria organizzazione per l'espletamento sistematico ed organico dei controlli sulle società partecipate non quotate denominata "Ufficio Enti Partecipati" facente capo alla Segreteria Generale e/o alla Direzione Generale (se presente).
2. L'Ufficio Enti Partecipati svolge la funzione di raccordo e coordinamento dell'attività di controllo sulle società individuate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ed ha

- funzioni di supervisione sulla programmazione amministrativa, contabile ed economico finanziaria con lo scopo di coordinare l'attività delle partecipate con quella dell'Ente.
3. A tale ufficio sono affidate le seguenti funzioni proprie, oltre a quanto specificatamente indicato nel prosieguo del Regolamento:
 - Declinare, sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione, gli strumenti operativi per il coordinamento e la raccolta delle informazioni di natura economico - patrimoniale, anche ai fini della redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Monza;
 - Predisporre, sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione, i bandi per le nomine e le designazioni negli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate assicurando la regolarità delle nomine ed il rispetto delle normative in materia di incompatibilità ed inconfiribilità;
 - Sulla base delle *best practices* settoriali e degli obblighi informativi dettati dalle norme vigenti, effettuare *audit* e pubblicare dati e informazioni relative alle società partecipate;
 - Amministrare i rapporti con le società partecipate ed implementare ed aggiornare le relative banche dati interne;
 - Effettuare i controlli economico-patrimoniali sulle partecipazioni e predisporre la reportistica ad esse collegata, ivi inclusa la redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Monza; predisporre ed inviare i dati e le informazioni richieste dagli organismi di vigilanza e controllo dell'ente (Organo di Revisione, Corte dei Conti, Ministero delle Finanze ecc.);
 - Approntare l'istruttoria sulla legittimità delle partecipazioni societarie e sulla loro rispondenza ai fini istituzionali dell'ente, nonché sull'opportunità economica del loro mantenimento sulla base della quale effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni.
 4. L'Ufficio Enti Partecipati supporta i dirigenti comunali nella loro attività di verifica circa l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la redditività della gestione dei servizi pubblici esternalizzati alle società partecipate, verificando che nei contratti di servizio siano precisati gli obiettivi gestionali a cui le società devono tendere e gli opportuni strumenti ed indicatori di controllo e verifica.

Art. 7 - LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO

1. Le tipologie di controllo si articolano in:
 - Controllo societario;
 - Controllo di efficacia e verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali individuati dall'Amministrazione Comunale;
 - Controllo economico-finanziario;
 - Controllo dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni;
 - Controllo del rispetto dei vincoli dell'*in-house providing* (come indicato all'art. 8);
 - Controllo del risultato del Gruppo Comune di Monza tramite il Bilancio Consolidato;
 - Controllo sulla gestione;
 - Controllo sugli obblighi di trasparenza.

Art. 7.1 CONTROLLO SOCIETARIO

1. Il controllo societario è di competenza dell'Ufficio Enti partecipati e si esplica in apposite attività istruttorie volte ad assistere l'Amministrazione Comunale:
 - Nella predisposizione degli Statuti delle società controllate e dei loro aggiornamenti;
 - Nella redazione di patti parasociali;

- Nella definizione del modello di amministrazione e controllo, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario;
- Nell'individuazione dei poteri di nomina degli organi di governo e controllo societario;
- Nella predisposizione dei bandi per le nomine e designazione negli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate in conformità alla normativa in materia di incompatibilità ed inconfiribilità ed agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, 2° comma del D.Lgs. 267/2000;
- Nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla Legge, dallo Statuto, dalle circolari e da atti amministrativi di emanazione comunale.

Art. 7.2 CONTROLLO DI EFFICACIA E VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il controllo di efficacia, volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali e delle finalità dell'amministrazione nei confronti delle società partecipate è di competenza dei dirigenti comunali che sottoscrivono con le stesse contratti per la gestione dei servizi esternalizzati. A tal fine i contratti di servizio:
 - devono contenere specifiche clausole di garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle società partecipate, definendo anche le modalità e la periodicità della relativa verifica;
 - devono essere accompagnati da un piano economico finanziario che attesti l'equilibrio della gestione esternalizzata e da un *budget* che attesti il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della società;
 - devono individuare criteri e indicatori per la verifica del grado di attuazione degli obiettivi strategici individuati nel DUP e negli altri documenti di programmazione dell'ente e della società partecipata;
 - devono individuare specifici obiettivi gestionali da raggiungere annualmente, con l'individuazione di periodicità di *reporting* per le opportune verifiche, con indicazione delle modalità con cui procedere ad eventuali revisioni del contratto;
 - devono contenere l'obbligo di predisposizione della carta di qualità dei servizi;
 - devono indicare specifiche periodiche verifiche del servizio, da attuarsi mediante tavoli tecnici, analisi di *benchmarking* con altri operatori del settore e confronti con gli *stakeholders* e devono prevedere le modalità tramite le quali effettuare verifiche sulla soddisfazione degli utenti/clienti attraverso specifici *survey* di mercato e le scadenze alle quali relazionare i risultati delle analisi condotte al Comune.
2. Le Società, indipendentemente da quanto prescritto nei contratti di servizio o dall'esistenza di specifiche previsioni contrattuali, trasmettono ai dirigenti competenti per materia e per conoscenza all'Ufficio Enti Partecipati:
 - Relazioni trimestrali contenenti una descrizione dei servizi forniti all'utenza in ottemperanza ai contratti di servizio siglati e dei servizi non erogati con indicazione delle cause che non hanno consentito l'erogazione entro le seguenti scadenze:
 - 30/04 con riferimento al trimestre gennaio - marzo;
 - 10/07 con riferimento al trimestre aprile - giugno;
 - 31/10 con riferimento al trimestre luglio - settembre;
 - 31/01 con riferimento al trimestre ottobre - dicembre.
3. L'Ufficio Enti partecipati verifica che i contratti di servizio contengano obiettivi specifici attuativi di quelli generali indicati nel DUP o negli specifici provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale e che siano correlati dai relativi *Budget* e *Business Plan* che documentino l'equilibrio finanziario;

4. L'Ufficio Enti partecipati supporta i dirigenti comunali competenti relativamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi espressi dal Consiglio e dalla Giunta Comunale ed ai risultati raggiunti e nel caso di rilevanti scostamenti informa il Segretario Generale ed il Sindaco (o l'Assessore delegato) affinché vengano intraprese le opportune azioni correttive.
5. L'Ufficio Enti Partecipati porterà all'attenzione dei dirigenti competenti eventuali situazioni in cui l'importo definito nel contratto di servizio sia insufficiente a remunerare l'attività svolta dalla partecipata al fine di valutare eventuali opportuni interventi correttivi che garantiscano l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della stessa.

Art. 7.3 CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il controllo economico-finanziario sulle partecipate, volto a misurare l'efficienza gestionale, è esercitato congiuntamente dall'Ufficio Enti Partecipati e dagli uffici competenti che hanno sottoscritto i contratti di servizio per la gestione delle attività affidate. In particolare l'Ufficio Enti Partecipati svolge attività di coordinamento e supporto nelle seguenti attività:
 - Verifica, in collaborazione con le direzioni competenti per materia, della congruenza agli obiettivi strategici e gestionali definiti dall'Amministrazione della documentazione previsionale economico-finanziaria delle società partecipate;
 - Supporto alla verifica da parte delle direzioni competenti, della congruenza agli obiettivi contenuti nei contratti di servizio dei risultati gestionali delle società partecipate;
 - Verifiche infrannuali sui risultati gestionali attraverso l'analisi di situazioni trimestrali e resoconti intermedi di gestione atti ad illustrare l'andamento delle società partecipate;
 - Verifica successiva tramite analisi del bilancio di esercizio volta ad individuare gli scostamenti fra le previsioni contenute nella documentazione previsionale economico-finanziaria ed i dati a consuntivo.
2. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario, le società partecipate trasmettono all'Ufficio Enti Partecipati ed agli uffici che hanno sottoscritto i contratti di servizio per la gestione delle attività affidate quanto segue:
 - La documentazione previsionale quale *budget annuale* e *business plan triennale* entro il 31 ottobre di ciascun anno;
 - Situazioni consuntive trimestrali correlate da una relazione contenente la descrizione dell'andamento della società, delle principali azioni intraprese nel periodo oggetto di riferimento, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, degli indirizzi e dei piani strategici con indicazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto indicato nella documentazione previsionale economico-finanziaria e delle cause che li hanno generati, alle scadenze contenute nello Statuto societario, od in mancanza, alle seguenti scadenze:
 - 30/04 con riferimento al trimestre gennaio - marzo;
 - 10/07 con riferimento al trimestre aprile - giugno;
 - 31/10 con riferimento al trimestre luglio - settembre;
 - 31/01 con riferimento al trimestre ottobre - dicembre.
 - I bilanci di esercizio entro 10 giorni dalla relativa approvazione in assemblea in formato PDF e XBRL.
3. L'Ufficio Enti Partecipati, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai punti precedenti ne verifica il contenuto ed informa il Segretario Generale ed il Sindaco del Comune (o l'Assessore delegato) su eventuali criticità emerse affinché vengano intraprese le opportune azioni correttive.

Art. 7.4 CONTROLLO DEI REQUISITI PER MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. L'Ufficio Enti Partecipati, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, entro il 31/12 di ogni anno provvede alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni con riferimento alla situazione al 31/12 dell'anno precedente al fine di verificare che le partecipazioni detenute rispettino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per il loro mantenimento e valutare la convenienza a compiere eventuali scelte di investimento, disinvestimento o di razionalizzazione tramite operazioni straordinarie.
2. L'Ufficio Enti Partecipati trasmette nei modi ed alle scadenze richieste dalla normativa le risultanze di tali verifiche alle strutture di controllo competenti.

Art. 7.5 CONTROLLO DEL RISULTATO DEL GRUPPO COMUNE DI MONZA TRAMITE IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. L'Ufficio Enti Partecipati provvede ad identificare annualmente gli organismi, enti strumentali e società rientranti nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monza e quelli, che rispettando i requisiti previsti dalla normativa, rientrano nel Perimetro di Consolidamento.
2. Il Servizio Bilancio e programmazione economica con l'assistenza dell'Ufficio Enti Partecipati verifica le posizioni creditorie/debitorie reciproche fra il Comune ed i soggetti rientranti nel Gruppo Comune di Monza, individua le cause che hanno generato eventuali scostamenti e compie le azioni necessarie alla loro sistemazione.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ufficio Enti Partecipati predispone sulle risultanze dei bilanci di esercizio chiusi dai soggetti rientranti nel Perimetro di Consolidamento il Bilancio Consolidato, che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato di esercizio del Gruppo Comune di Monza.
4. L'Ufficio Enti Partecipati si occupa di trasmettere nei modi ed alle scadenze richieste dalla normativa il Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7.6 CONTROLLO SULLA GESTIONE

1. Il controllo sulla gestione, si esplica attraverso l'individuazione di disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l'attività gestionale alle regole organizzative del Comune, con particolare riguardo all'acquisizione di risorse umane, alla *performance* dei dipendenti, all'affidamento di incarichi professionali, alla struttura organizzativa degli uffici, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. La Giunta Comunale fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
3. Le società controllate garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
4. Il controllo sulla gestione delle società partecipate è di competenza congiunta dei dirigenti competenti per materia e dell'Ufficio Enti partecipati.
5. Al fine di consentire tale forma di controllo, le Società inviano annualmente entro il 30 novembre di ciascun anno, e comunque su richiesta dell'ufficio Enti Partecipati, ogni informazione riguardante:
 - Bandi o procedure attivate per la selezione del personale e organigramma/funzionigramma aziendale;
 - Reportistica sulla *performance* dei dipendenti;
 - Un report annuale degli acquisti di beni e servizi con indicazione delle modalità utilizzate per individuare i fornitori;

6. L'Ufficio Enti Partecipati porta all'attenzione del Segretario Generale e del Sindaco del Comune di Monza (o dell'Assessore delegato) eventuali anomalie riscontrate od informazioni di rilevante interesse.

Art. 7.7 CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Le società controllate dal Comune di Monza realizzano una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento.
2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al precedente punto devono essere pubblicate tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013.
3. L'Ufficio Enti Partecipati assiste l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione del Comune di Monza, competente per materia, nella verifica del rispetto degli adempimenti previsti.

Art. 8 SOCIETA' IN HOUSE

1. Sono società *in house* le società a totale partecipazione pubblica nei confronti delle quali il Comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per la quale il Codice dei Contratti disciplina gli affidamenti di servizi e concessioni in regime di *in house providing*.
2. Il controllo analogo si verifica quando il Comune esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, e ciò comporta, al di là dell'influenza dominante potenziale, l'effettivo spostamento (in senso formale e sostanziale) del potere di direzione dell'impresa all'esterno dell'organizzazione societaria in capo al Comune.
3. Al fine di esercitare influenza dominante la Giunta Comunale fissa periodicamente specifici obiettivi gestionali che le società *in house* devono raggiungere; è riconosciuto inoltre il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale e finanziario adottate dalle Società al fine di concorrere alla definizione degli indirizzi gestionali ed alla programmazione delle attività.
4. Gli statuti delle società *in house* partecipate devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dal Comune di Monza.
5. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
6. Nelle società *in house* del Comune non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati se non nelle forme e nelle modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Le società *in house* partecipate dal Comune di Monza sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs n. 50 del 2016.
8. L'Ufficio Enti Partecipati verifica annualmente il rispetto delle previsioni statutarie riguardanti la soglia di fatturato dell'ottanta per cento ed a campione che gli acquisti di lavori, beni o servizi siano effettuati in base alla normativa sopra richiamata. Verifica altresì che tale adempimento sia riportato dagli amministratori nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione.
9. Il Comune di Monza può richiedere, in qualunque momento, la convocazione dell'Organo Amministrativo al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società o all'Amministratore Unico.
10. Il Comune può affidare servizi e concessioni in regime di *in house providing* alle proprie società *in house* con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente verificando che l'attività oggetto di affidamento sia compatibile con dell'oggetto sociale della società.

Art. 9 RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI

1. L'ufficio Enti Partecipati rendiconta annualmente entro il 31/03 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i controlli al Sindaco (o all'Assessore delegato) i risultati ottenuti dalle istruttorie condotte a norma dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 10 OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Le Società Partecipate assicurano all'Amministrazione Comunale le informazioni dovute in base a disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente Regolamento, affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale dei controlli e degli adempimenti previsti.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte delle società partecipate costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori di designazione o nomina sindacale.

Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.
3. Il Segretario Generale trasmetterà copia del presente Regolamento, una volta divenuto efficace, agli organismi, enti e società partecipate individuati dalla struttura di controllo di cui all'art. 6.
4. È altresì abrogata ogni altra norma avente natura regolamentare del Comune di Monza incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 12 RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, sono applicabili le disposizioni legislative, nonché le disposizioni dello Statuto comunale e di altri regolamenti interni non incompatibili con il presente Regolamento.